



NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 87

Cose di cui è stata ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia

1. Il provvedimento con cui e' ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia delle cose indicate nell'articolo 264 comma 1 del codice e' comunicato al ministero medesimo. 2. Il ministro di grazia e giustizia puo' disporre che le cose di cui e' stata ordinata la consegna siano rimesse al museo criminale presso il ministero o ad altri istituti. Se non ritiene di provvedere in questo modo, le cose sono messe in vendita a norma dell'articolo 264 del codice. 3. Allo stesso modo si provvede se delle cose aventi interesse scientifico ovvero pregio di antichita' o di arte e' stata disposta la confisca.

Versione in vigore dal 5 agosto 1989 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 luglio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Estremi	Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-di-attuazione-di-coordinamento-e-transitorie-del-codice-di/art-87-cose-di-cui-e-stata-ordinata-la-consegna-al-ministero-di-grazia-e/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it